

Misure di sgravio delle finanze federali nel 2003

**Commenti concernenti una modifica della legge
sull'energia (provvedimenti tesi a sostituire la
soppressione degli aiuti finanziari accordati al
programma SvizzeraEnergia)**

Modifica della legge sull'energia

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

Il programma SvizzeraEnergia, che prende il posto di Energia 2000, deve permettere alla Svizzera di conseguire gli obiettivi energetici e climatici mediante gli strumenti (fondati su provvedimenti volontari e sul partenariato) previsti dalla legge sul CO2 e dalla legge sull'energia. I bilanci annuali confermano che l'impatto di Energia 2000 e di SvizzeraEnergia cresce di anno in anno; esso dovrà tuttavia diventare nettamente più incisivo se si vogliono raggiungere gli obiettivi previsti. Una tassa sul CO2 è quindi necessaria soprattutto nel settore dei carburanti. Quanto più l'impatto di SvizzeraEnergia sarà importante, tanto più questa tassa sarà bassa.

Nel quadro delle misure di sgravio delle finanze federali previste nel 2003, il Consiglio federale propone di sopprimere gli aiuti finanziari concessi al programma SvizzeraEnergia. Dal momento che gli obiettivi energetici e climatici della Svizzera (conformemente alla legge sul CO2 e alla Convenzione internazionale sul clima) non cambiano, il Consiglio federale propone, in loro sostituzione, (oltre a una tassa sul CO2) di porre in discussione provvedimenti normativi (n. 1.2.1) nonché un disegno di tassa a destinazione vincolata sulle energie non rinnovabili (n. 1.2.2).

1.2 Provvedimenti sostitutivi

1.2.1 Provvedimenti normativi

Parallelamente alla riduzione del budget, il Consiglio federale deve mettere in vigore, mediante ordinanza, le *prescrizioni sul consumo di energia degli apparecchi e dei veicoli a motore*, in conformità alla legge sull'energia. Nuovi requisiti per la messa in commercio dovrebbero impedire che siano autorizzati apparecchi e veicoli a basso rendimento energetico, come avviene già per i frigoriferi e i congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete e le loro combinazioni conformemente all'appendice 1.2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia approvata dal Consiglio federale (in virtù dell'articolo 8 LEne). Finora, il Consiglio federale ha sempre seguito scrupolosamente le corrispondenti direttive dell'Unione Europea; per conseguire gli obiettivi stabiliti esso dovrà tuttavia andare ben oltre. Nel quadro dei veicoli a motore, occorre parimenti considerare l'Accordo concluso nel febbraio 2002 fra il DATEC e gli importatori di automobili. Sono allo studio anche sistemi di bonus-malus per le automobili, basati su una modifica della legge federale sull'imposizione degli autoveicoli. Lo stato dei lavori non consente tuttavia di presentare, in questo momento, proposte di modifica concrete.

Le *prescrizioni federali sul consumo di energia degli edifici* implicano un adeguamento della legge sull'energia. La Costituzione federale prevede, infatti, che le questioni relative al consumo di energia negli edifici siano innanzitutto di competenza cantonale. I Cantoni dovrebbero essere costretti ad attuare i dieci moduli del modello delle prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) adottati dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'energia, in particolare i moduli

concernenti l'isolazione termica degli edifici, gli impianti tecnici, il conteggio individuale delle spese di riscaldamento negli edifici nuovi e in quelli esistenti, i riscaldamenti a resistenza elettrica ecc.

Il mandato legislativo ai Cantoni previsto nel diritto attuale deve essere ampliato per non ridurre le competenze cantonali nel settore dell'edilizia. Spetta come sempre ai Cantoni stabilire la forma di queste misure, dal momento che la Confederazione si limita a precisare i settori del diritto in materia edilizia per i quali i Cantoni devono emanare prescrizioni. Parimenti, l'esecuzione delle misure adottate nel settore dell'edilizia continua a competere ai Cantoni o, nella maggior parte di essi in virtù del loro diritto, ai Comuni.

La proposta di versare *una remunerazione per coprire le spese di produzione della corrente prodotta con energie rinnovabili* si ispira a un modello introdotto in Germania e applicato con successo a Burgdorf dagli anni '80. Conformemente al disciplinamento in vigore, la remunerazione si conforma ai prezzi applicati all'energia equivalente fornita da nuovi impianti di produzione con sede in Svizzera (produzione convenzionale). Con il nuovo disciplinamento le aliquote di remunerazione sarebbero, a seconda della tecnologia utilizzata, sensibilmente più elevate. Nel caso di impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, soltanto la parte rinnovabile di elettricità prodotta sarebbe remunerata in modo da coprire le spese di produzione (andrebbe in tal caso modificato l'articolo 1 lettera f dell'ordinanza sull'energia). La proposta di modifica dell'articolo 7 capoverso 7 della legge sull'energia contenuta nella nuova legge sull'energia nucleare prevede che le spese supplementari causate alle aziende di distribuzione dalla ripresa della corrente prodotta in modo decentralizzato sarebbero remunerate mediante una soprattassa sulle spese di trasporto mediante la rete di trasmissione. Si evita così che piccole aziende di distribuzione siano eccessivamente penalizzate da spese di remunerazione più elevate.

Il Consiglio federale prevede di adottare, all'inizio del 2004, una decisione sull'introduzione della *tassa sul CO₂* tenendo conto delle ultime prospettive in materia di CO₂ e delle esperienze maturate in materia di provvedimenti volontari (sulla base del secondo rapporto di SvizzeraEnergia). La soppressione del budget destinato al programma SvizzeraEnergia dovrebbe comportare un innalzamento della tassa sul CO₂, il cui importo sarà dettato anche dall'efficacia dei provvedimenti sostitutivi (attualmente SvizzeraEnergia ritiene che le tariffe dovrebbero ammontare a 30 centesimi il litro per i carburanti e a 9 centesimi il chilo per gli oli da riscaldamento).

Affinché la politica energetica e la politica climatica siano efficaci è decisiva una certa continuità: occorre pertanto che le basi legali necessarie per applicare i provvedimenti sostitutivi siano approvate e messe in vigore contemporaneamente alla riduzione del budget e che i mezzi necessari alla loro esecuzione siano messi a disposizione.

1.2.2 Tassa d'incentivazione a destinazione vincolata

Per continuare a finanziare il programma EnergiaSvizzera si discuterà come alternativa l'introduzione di una tassa di incentivazione a destinazione vincolata. Il suo effetto d'incentivazione sarà raggiunto proprio perseguendo il programma Energia Svizzera. Una tassa di *0,04 ct./kWh* (0,4 ct./l olio da riscaldamento e carburante) *sulle energie non rinnovabili* (energia nucleare e fossile) basterebbe a finanziare il programma nella misura di 60 milioni di franchi all'anno. Tale

provvedimento implicherebbe un aumento dei prezzi dello 0,2 % per la corrente elettrica, dello 0,3 % per i carburanti e dell'1 % per gli oli da riscaldamento (Allegato 2). Al fine di evitare gli effetti negativi di una politica dello «stop-and-go» sulla politica energetica e climatica della Svizzera e di assicurarne altresì il finanziamento, sarebbe opportuno compensare senza interruzione i tagli del budget con il prodotto della tassa.

Per garantirne la costituzionalità, la tassa dovrebbe fondarsi sugli articoli della *Costituzione federale* relativi all'energia, alla protezione dell'ambiente, all'elettricità e all'energia nucleare (*art. 89, 74, 91 cpv. 1 e 90 Cost.*). Tali disposizioni conferiscono alla Confederazione le competenze materiali necessarie nei settori menzionati. Una competenza materiale sancita dalla Costituzione federale è sufficiente per introdurre una tassa finanziaria a condizione che quest'ultima abbia un effetto di incentivazione. Il provvedimento proposto propone il finanziamento del programma EnergiaSvizzera per un importo pari a 60 milioni di franchi all'anno. I risultati ottenuti finora con Energia 2000 ed EnergiaSvizzera dimostrano l'effetto di incentivazione e, di conseguenza, anche la costituzionalità della tassa. In una prospettiva incentrata sugli obiettivi energetici e climatici della Confederazione, è evidente il rapporto fra la tassa proposta e le competenze sancite dalla Costituzione: la tassa infatti, assicurando il futuro di EnergiaSvizzera, costituisce un evidente contributo alla loro realizzazione.

2 Parte speciale **Commento delle singole disposizioni**

2.1 Provvedimenti normativi

Articolo 7 capoverso 3, 3bis (nuovo)

Conformemente al diritto vigente, nel caso di produzione di corrente elettrica ottenuta con energie rinnovabili la remunerazione si fonda sul prezzo applicabile alla fornitura di energia equivalente da parte di nuovi impianti nazionali di produzione. Secondo le raccomandazioni del 21 gennaio 2003 dell'Ufficio federale dell'energia, la remunerazione, in virtù di detto principio, ammonta a 15 ct./kWh. Questa aliquota di remunerazione è calcolata in base a una media dei costi di produzione in centrali svizzere a tecnologia convenzionale. Tuttavia alcuni impianti di produzione di energia elettrica, quali le centrali solari, presentano costi di produzione nettamente superiori. La modifica del *capoverso 3* proposta consentirebbe di fissare le aliquote di remunerazione in base alla media dei costi di produzione dei singoli tipi di centrale (fotovoltaica, eolica, legno, idroelettrica ecc.). Le aliquote hanno valori diversi e si differenziano fra loro per molteplici fattori. Di conseguenza le aliquote di remunerazione unitarie previste dalla legislazione in vigore (15 ct./kWh) non sono un incentivo sufficiente per diverse tecnologie.

Il Consiglio federale fissa mediante ordinanza, conformemente al capoverso 3bis (nuovo), differenti aliquote di remunerazione a dipendenza della tecnologia di produzione. Detta aliquota sarà più o meno decrescente a seconda della durata dell'esercizio e il grado di ammortamento dell'impianto. Una remunerazione

decescente eviterà la realizzazione di guadagni ingiustificati e incoraggerà il progresso tecnico all'interno dei confini nazionali. Il nuovo disciplinamento sulle aliquote di remunerazione sarà applicato nell'ambito delle raccomandazioni della "Commissione per le questioni relative alle condizioni di raccordo dei produttori indipendenti" (CQCR).

Articolo 9 capoverso 3

In base al diritto vigente, spetta ai Cantoni emanare in particolare prescrizioni concernenti il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda per le nuove costruzioni. Questo mandato legislativo sarà completato, conformemente alla modifica proposta, dai moduli contenuti nel Modello delle prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC). Le esigenze concernenti l'isolazione termica degli edifici devono attenersi alla norma SIA 380/1 "Energia termica negli edifici", edizione 2001. I Cantoni possono prevedere esoneri e agevolazioni, ad esempio per edifici riscaldati a una temperatura massima di 10° Celsius o per i locali frigoriferi raffreddati a una temperatura minima di 8° Celsius. Riguardo agli impianti tecnici, i Cantoni devono tra l'altro prevedere spessori di isolamento minimi per i sistemi di distribuzione del calore oltre che per le condotte dell'acqua calda. Questi spessori minimi sono definiti nel MoPEC. Per i riscaldamenti fissi a resistenza elettrica il MoPEC prevede un obbligo d'autorizzazione. I sistemi di riscaldamento con una potenza di allacciamento superiore a 5 kW sono autorizzati solo se l'installazione di un altro sistema è impossibile dal punto di vista tecnico e della gestione o se non è economicamente sopportabile. Considerate le sue notevoli potenzialità di risparmio, il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda dovrebbe venir prescritto anche per gli edifici esistenti. Riguardo all'impiego di energie rinnovabili negli edifici, il MoPEC prevede che i nuovi edifici e le aggiunte di quelli già esistenti siano realizzati e attrezzati in modo tale che le energie non rinnovabili coprano al massimo l'80% del fabbisogno termico autorizzato per il riscaldamento e l'acqua calda. In base al MoPEC, l'autorità competente può pure obbligare i grandi consumatori il cui consumo annuo di calore o di energia elettrica supera 5 GWh, rispettivamente 0.5 GWh, ad analizzare il loro consumo di energia e ad adottare ragionevoli misure di ottimizzazione. I grandi consumatori possono tuttavia venire esentati da questi obblighi se si impegnano, individualmente o in gruppo, a perseguire gli obiettivi fissati dall'autorità competente in materia di sviluppo del consumo di energia. Dal canto loro, i Comuni sono chiamati ad attuare una specifica pianificazione energetica per il loro territorio. Tale pianificazione può prevedere delimitazioni perimetrali per l'approvvigionamento di calore con vettori di energie di rete e prescrivere l'obbligo di raccordo sotto riserva del principio di proporzionalità.

2.2 Tassa d'incentivazione a destinazione vincolata

Articolo 15bis (nuovo)

L'importazione in Svizzera, nonché la produzione o l'estrazione in territorio svizzero di combustibili e carburanti fossili di qualunque genere e di corrente elettrica prodotta da centrali nucleari sono assoggettate alla tassa. Per territorio svizzero si intende il territorio nazionale e i territori inclusi dalla linea doganale. Per la nascita del credito fiscale si applica l'articolo 4 della legge federale del 21 giugno

1963 sull'imposizione degli oli minerali. Sono assoggettate alla tassa sul carbone e sugli altri agenti energetici fossili le persone imponenti giusta l'articolo 9 della legge summenzionata. Sono tenuti a pagare la tassa sulla corrente elettrica proveniente da centrali nucleari tanto gli importatori quanto i produttori e i distributori di corrente elettrica in Svizzera. La tassa ammonta a 0,04 ct./kWh, da cui risulta un prodotto annuo di circa 60 milioni di franchi. Il prodotto della tassa è impiegato nell'ambito del programma EnergiaSvizzera per gli aiuti finanziari destinati a promuovere l'impiego razionale dell'energia, l'impiego delle energie rinnovabili e la manutenzione e il rinnovo delle centrali idroelettriche svizzere con una potenza massima di 1 MW. Questi aiuti finanziari possono essere versati solo se è garantita l'osservanza delle esigenze della protezione del paesaggio e degli insediamenti e delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. Infine, si può prevedere un rimborso integrale o parziale della tassa alle imprese il cui processo di produzione dei beni necessita di una grande quantità di energia. L'importo rimborsato dipende dall'intensità energetica, che sarà calcolata in base al rapporto tra i costi energetici e il valore aggiunto lordo dell'impresa. Il Consiglio federale specifica mediante ordinanza i processi di produzione che ottemperano alle condizioni richieste per un rimborso della tassa.

Modifica del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74, 89, 90 e 91 cpv. 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 1996²,
decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998³ sull'energia è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3 e 3bis (nuovo)

3 ... regolare. Detta energia è remunerata in funzione del prezzo applicabile alla produzione di corrente da parte di nuovi impianti nazionali di produzione.

^{3bis} Il Consiglio federale fissa l'importo della remunerazione secondo aliquote annue decrescenti.

Art. 9 cpv. 3

³ Emanano in particolare prescrizioni sull'isolazione termica degli edifici, gli impianti tecnici, i riscaldamenti fissi a resistenza elettrica, il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda per le nuove costruzioni e gli edifici esistenti, l'impiego di energie rinnovabili negli edifici, i grandi consumatori di energia e la pianificazione energetica dei Comuni.

Titolo prima dell'art. 15bis

Sezione 3: Tassa d'incentivazione (nuova)

Art. 15bis (nuovo)

¹ Il Consiglio federale riscuote una tassa a destinazione vincolata di 0,04 ct./kWh sul contenuto energetico degli agenti energetici non rinnovabili.

² La produzione in Svizzera, nonché l'importazione di energia fossile e di corrente di centrali nucleari sottostanno alla tassa. Sono tenuti a pagare la tassa, per gli agenti energetici fossili, gli assoggettati all'obbligo di pagare l'imposta secondo la legge federale sull'imposizione degli oli minerali e, per la corrente elettrica, gli importatori, i produttori e distributori in Svizzera.

³ Il prodotto della tassa è impiegato in modo mirato per:

¹ RS 101

² FF 1996 IV 872

³ RS 730.0

- a. promuovere l'impiego razionale dell'energia;
 - b. promuovere l'impiego di energie rinnovabili, in particolare l'energia solare su superfici edificate, l'energia geotermica, l'energia eolica, l'energia prodotta con legno e biomassa, inclusi gli impianti di incenerimento dei rifiuti e il calore ambientale;
 - c. mantenere e rinnovare le centrali idroelettriche svizzere con una potenza massima di 1 MW.
- ⁴ Gli aiuti finanziari possono essere versati solo se è garantita l'osservanza delle esigenze della protezione del paesaggio e degli insediamenti e delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente.
- ⁵ Il Consiglio federale può prevedere disciplinamenti speciali e derogatori per i processi di produzione che richiedono un elevato impiego di agenti energetici non rinnovabili. Nei casi di rigore, si possono prevedere agevolazioni anche per altre imprese a elevata intensità energetica.

II

- ¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.